

### **Chiarimento n. 1**

Oggetto: chiarimento sopralluogo

La scrivente società chiede se il sopralluogo della procedura di gara è obbligatorio.

#### **Risposta**

No, non è obbligatorio, come disposto dall'art. 5 del disciplinare di gara.

### **Chiarimento n. 2**

Oggetto: pagamento contributo ANAC

Si chiede conferma che non è richiesto il pagamento del contributo ANAC, come riportato nel disciplinare di gara.

#### **Risposta**

Si, il contributo ANAC non è dovuto, come disposto da art. 12 del disciplinare di gara.

### **Chiarimento n. 3**

Oggetto: partecipazione in forma singola

Siano in possesso della certificazione SOA per la categoria OG2 VII, vorremmo conferma di poter partecipare come impresa singola subappaltando la categoria OG11 interamente.

#### **Risposta**

Si. Ai sensi dell'art. 4 del disciplinare di gara e ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. b) legge n. 108/2021 che ha abrogato il comma 5 dell'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016, le lavorazioni della categoria OG11 possono essere subappaltate anche per intero a impresa qualificata.

L'art. 92 del DPR n. 207/2010 dispone, infatti, che qualora i requisiti relativi alla categoria scorporabile (OG11) non siano posseduti dal concorrente, questi devono essere posseduti dal medesimo concorrente con riferimento alla categoria prevalente.

### **Chiarimento n. 4**

Oggetto: richiesta chiarimento attività esercitata dall'impresa

La scrivente esercita la seguente attività: come riporta anche l'oggetto sociale: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, inoltre è in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG2 classifica IV-bis e della categoria OG11 classifica III

Nell'istanza di partecipazione in caso si intende subappaltare è riportato

In caso di subappalto specifica altresì se:

- intende avvalersi delle qualificazioni del subappaltatore in merito ai requisiti speciali di cui all'art. 7.3 del disciplinare di gara;
- intende subappaltare a un soggetto delle cui qualificazioni non intenda avvalersi.

Cosa significa questo se la scrivente intende subappaltare il 50% delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG2 le deve elencare

Per quanto riguarda la scorporabile OG11 può subappaltare nel limite del 50%

Infine il decreto congruità stabilisce gli indici di congruità per la categoria OG2 pari al 30%  
La scrivente se indica come costo della manodopera il 30% di € 1.992.908,72 pari ad € 597.872,62 non deve presentare giustificazioni.

### **Risposta**

Il subappalto, come previsto dal disciplinare di gara all'art. 4, è ammesso per la categoria prevalente OG2 nei limiti del 50% e per la categoria OG11 interamente al 100%, a imprese qualificate; si rinvia, altresì, a quanto riportato in risposta al precedente quesito n. 3.

Nel caso specifico, l'impresa ha espresso di possedere l'attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG2 classifica IV-bis e della categoria OG11 classifica III. Pertanto, il subappalto potrebbe essere effettuato "a soggetto delle cui qualificazioni il concorrente non intenda avvalersi".

In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, e come indicato nel modello di istanza (All. 2.1 al disciplinare di gara), il concorrente dovrà indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

Riguardo all'indicazione del costo della manodopera si evidenzia che l'incidenza della manodopera è quella prevista nei documenti progettuali (cod. elaborato MSSF-PE-GEN-QI-1204).

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 primo periodo del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico "nell'offerta economica" deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti.

Ai sensi del medesimo articolo 95 e comma 10 secondo periodo, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà a verificare, relativamente ai costi della manodopera quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)" del d.lgs. n. 50/2016.

### **Chiarimento n. 5**

Oggetto: affidamento lavori di "Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale della Scuola primaria e dell'infanzia in via Piermarini a Foligno (PG) - Ed. storico in muratura".

La scrivente impresa è in possesso della categoria OG2 III e OG11 III – possiamo partecipare come impresa singola dichiarando di voler subappaltare il 30% della categoria OG2 ad imprese avendo i requisiti di legge.

### **Risposta**

No, non come impresa singola. Ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010, richiamato nel disciplinare di gara, infatti, "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente (nel caso specifico OG2) **per l'importo totale dei lavori** ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente".

Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 207/2010 "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto". Nel caso di specie il possesso della categoria OG2 cl. III non è sufficiente.

### **Chiarimento n. 6**

#### Oggetto: firma digitale

Nel disciplinare telematico e timing di gara è scritto che:

N.B. sarà ritenuta valida la domanda di partecipazione in cui la firma digitale da parte dei soggetti legittimati di cui sopra, sia apposta soltanto sul file ".zip" contenente tutta la documentazione di gara (la firma digitale apposta sul file .zip equivale all'apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.)

Mentre nel disciplinare di gara alla voce DGUE c'è scritto che il file deve essere firmato digitalmente.

La domanda che poniamo è la seguente: i file contenuti nella busta amministrativa vanno firmati digitalmente singolarmente o va firmata solo la cartella compressa .zip come specificato sopra?

#### **Risposta**

Come previsto dal disciplinare telematico e dal disciplinare di gara il file contenente il DGUE dovrà essere firmato digitalmente dai soggetti a ciò tenuti. Per i restanti files la firma digitale, apposta dal/dai soggetto/i a ciò tenuto/i, sul file .zip equivale all'apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

### **Chiarimento n. 7**

#### Oggetto: Requisiti di idoneità professionale

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si richiede cortese conferma che un operatore economico che risulti iscritto presso l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., nonché iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio per attività di "Costruzioni Edilizie" e con attivazione del codice ATECO "41.2 - costruzioni di edifici residenziali e non residenziali", soddisfi integralmente i requisiti di idoneità professionale riportati al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara.

Confidando in un gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti

#### **Risposta**

Come previsto dall'art. 7.2 del disciplinare di gara, tra i requisiti di idoneità professionale, per partecipare alla gara l'operatore economico deve essere iscritto, tra l'altro, "ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del DM 154/2017, al registro delle imprese della CCIAA

competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara [.....] ovvero, in alternativa, per le attività identificate dal codice ATECO 41.20.00 nella cui descrizione risulti anche l'attività "restauro di edifici storici e monumentali", ovvero dal codice ATECO 90.03.02" (attività di conservazione e restauro opere d'arte).

Si ribadisce pertanto che, in caso di iscrizione dell'operatore economico alla C.C.I.A.A. con Codice Ateco 41.2, per partecipare alla gara vi è l'obbligo di specifica indicazione nell'oggetto sociale dell'attività di "Conservazione e restauro di opere d'arte".

### **Chiarimento n. 8**

Oggetto: APPLICAZIONE ORDINANZA N. 126 DEL 28/04/2022

Buongiorno,

con riferimento alla procedura per l'affidamento dei "Lavori di riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale della scuola primaria e dell'infanzia in via Piermarini a Foligno (PG) – Ed. storico in muratura", siamo a richiedere se il presente appalto sarà soggetto all'ordinanza n. 126 del 28/04/2022 ("Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"), e se pertanto, in fase di stipula del contratto, verrà aggiornato il computo Metrico Estimativo con i prezzi del Prezzario Unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022.

Cordiali saluti,

### **Risposta**

L'Ordinanza commissariale n. 126/2022 è stata firmata dal Commissario Straordinario ma non è ancora in vigore. Al momento della sua entrata in vigore questa Stazione appaltante farà le opportune valutazioni al riguardo.

Si fa presente che nel disciplinare di gara è, tra l'altro, prevista la clausola di revisione prezzi (art. 3 del disciplinare di gara).

### **Chiarimento n. 9**

Oggetto: Marcatura temporale

Buongiorno,

parteciperemo in ati verticale non ancora costituita, avendo problemi con la marcatura temporale (è stata contattata anche l'assistenza ma senza aver risolto nulla), può - la stessa - essere apposta solo dalla mandante?

Grazie.

### **Risposta**

Si applica quanto disposto dal disciplinare Telematico di gara - art. 6, come di seguito riportato:

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese COSTITUENDO: "la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale e MARCATURA TEMPORALE, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema".

Per l'assistenza Net4market contattare il numero 0372801730

#### **Chiarimento n. 10**

Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA

Parteciperemo in ati verticale non ancora costituita ed entrambe le ditte partecipanti (capogruppo e mandante) sono micro o piccole imprese. Necessita quindi la polizza fidejussoria oppure no?

Grazie

#### **Risposta**

Ai sensi dell'art. 11 del disciplinare di gara e dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 (anche Codice) la garanzia provvisoria è dovuta anche dalle piccole e medie imprese (PMI), eventualmente con le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo codice.

È la ulteriore dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, richiesta ex art. 11 del disciplinare di gara e ex articolo 93, comma 8 del Codice, che non è richiesta ai concorrenti che dichiarano di essere micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera aa) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Chiarimento n. 11**

Oggetto: Beneficiario cauzione provvisoria

Buongiorno

Vogliate cortesmente specificare il beneficiario da indicare nella cauzione provvisoria.  
Grazie

#### **Risposta**

Al riguardo si specifica che l'ente beneficiario è l'Ufficio Speciale ricostruzione (U.S.R.) Umbria, Strada Romana Vecchia snc, 06034 Foligno (PG) P.I. 94162980547. Restando ferme le modalità di costituzione della garanzia come da art. 11 lett. a. e b.

#### **Chiarimento n. 12**

Oggetto: REVISIONE PREZZI

Buongiorno, alla luce della nuova ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione, che è stata firmata dallo stesso, ma non ancora in vigore, che prevede l'aumento del costo parametrico e quindi del contributo, si chiede se anche il computo metrico dell'appalto in questione verrà aggiornato con il nuovo prezziario del cratere 2022.

Grazie

Saluti

### **Risposta**

Si rinvia al chiarimento n.8.

### **Chiarimento n. 13**

#### Oggetto: Subappalto

Siamo in possesso di qualificazione con categoria OG2 III bis, è possibile subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OG2 a impresa non qualificata ma in possesso di requisiti?

### **Risposta**

Come previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG2 sono subappaltabili nei limiti del 50% a imprese in possesso della relativa qualificazione con classifica adeguata alla parte dei lavori da eseguire.

### **Chiarimento n. 14**

#### Oggetto: SUBAPPALTO CATEGORIA OG11

Salve, la scrivente è in possesso della categoria OG2 IVbis e OG11 I, volendo partecipare come impresa singola, può subappaltare la categoria OG11 per il 30% a società in possesso dei requisiti di legge?

Garzie

### **Risposta**

Si.

### **Chiarimento n. 15**

#### Oggetto: dichiarazione subappalto

chiediamo di chiarire cosa si intende con l'espressione di seguito riportata, e presente nell'allegato 1+

grazie

o intende avvalersi delle qualificazioni del subappaltatore in merito ai requisiti speciali di cui all'art. 7.3 del disciplinare di gara;

## **Risposta**

Le categorie di opere OG2 e OG11 indicate all'art. 7.3 del disciplinare di gara sono categorie a qualificazione obbligatoria, non soggette ad avvalimento, ma subappaltabili ad imprese qualificate.

Il subappalto potrà essere necessario o facoltativo, come di seguito specificato:

a) qualora il concorrente singolo sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente (OG2) in classifica adeguata all'intero importo totale dei lavori, deve necessariamente ricorrere al subappalto della categoria scorporabile OG11 (non posseduta o posseduta parzialmente) e non può eseguire in proprio quest'ultime lavorazioni.

b) Il subappalto è facoltativo nel caso in cui l'operatore singolo sia in possesso di tutte le qualificazioni richieste dal bando.

Pertanto la dizione "[...] intende avvalersi delle qualificazioni del subappaltatore.... [...]" è riferita all'ipotesi a).

## **Chiarimento n. 16**

Oggetto: Richiesta chiarimento

Spett.le Ente

Con la presente si chiede se è possibile beneficiare dell'incremento di un quinto della propria categoria?

In attesa di Vs cortese risposta si porgono distinti saluti.

## **Risposta**

Si.

## **Chiarimento n. 7.2 e n. 17**

Oggetto: Requisiti di idoneità professionale

Ringraziando per il sollecito riscontro, precisiamo che nell'oggetto sociale della scrivente è contemplato anche il "restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali" e che la declaratoria integrale del codice ATECO 41.2 – la cui sintesi riportata in qualsiasi camerale (ove attiva) è "costruzione di edifici residenziali e non residenziali" – già contempla interventi di "...ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali...". Tanto premesso, non si comprende il chiarimento pubblicato laddove prescrive l'obbligo per gli operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. con codice ATECO 41.2, di indicazione nell'oggetto sociale dell'attività di "Conservazione e restauro di opere d'arte" e si richiama a riguarda quanto riportato nello stesso disciplinare, laddove viene richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività COERENTI con quelle oggetto della procedura di gara in parola, per poi citare una serie di opzione alternative ("oppure"..."ovvero, in alternativa".. "ovvero"...). Si chiede cortesemente di chiarire

quali siano le motivazioni che portino a considerare le attività contemplate dal codice ATECO 41.2 quali NON coerenti con le attività oggetto della procedura di gara.

Ringraziando per la disponibilità e confidando in un gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

### **Risposta**

L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta, in ogni caso, per attività coerenti con la categoria di lavorazioni OG2.

### **Chiarimento n. 18**

#### Oggetto: offerta economica

Si segnala che non è possibile inserire telematicamente la stima degli oneri aziendali relativi alla sicurezza e la stima dei costi della manodopera. Non bisogna inserirli nell'offerta economica?

### **Risposta**

All'interno del sistema sono presenti gli appositi spazi per l'inserimento sia degli oneri della sicurezza che dei costi della manodopera.

Per problematiche al riguardo è possibile chiamare il numero di Net4market riservato all'assistenza alle imprese, di seguito riportato: 0372.080708.

### **Chiarimento n. 19**

#### Oggetto: Requisiti di idoneità professionale

In merito al requisito indicato al punto 7.2 del disciplinare di gara relativamente all'iscrizione alla C.C.I.A.A. si

specifica che la scrivente impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio con il codice principale ATECO 43.39.09. oltre che nell'oggetto sociale è specificato .... L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E FINITURE DI FABBRICATI ED AMBIENTI....

Si specifica ancora che sia sul certificato ISO 9001:2015 che ISO 14001:2015 è specificato che "il sistema di gestione per la qualità è applicato alle seguenti attività: RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI.

RISANAMENTO CONSERVATIVO DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA. COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI.

Si chiede se i requisiti sopra indicati soddisfano i requisiti indicati al punto 7.2 del disciplinare.

### **Risposta**

Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 7.2 e 17.